

Cass. civ. Sez. II, 27-03-2006, n. 6967

Fatto

Diritto

P.Q.M.

AVVOCATO E PROCURATORE Responsabilità professionale
--

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPADONE Mario -Presidente

Dott. COLARUSSO Vincenzo -Consigliere

Dott. BOGNANNI Salvatore -Consigliere

Dott. ODDO Massimo -Consigliere

Dott. MAZZACANE Vincenzo -rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso proposto da:

B.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIALOIA 18, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO MAZZETTI, difeso dall'avvocato FIORE MAURIZIO, giusta delega in atti;

-ricorrente -

contro

D.D., R.A.L.;

-intimati -

e sul 2^o ricorso n. 12205/02 proposto da:

R.A.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, che la difende unitamente all'avvocato GUIDO LONGOBARDI, giusta delega in atti;

-controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

D.D., B.G.A.;

-intimati -

avverso la sentenza n. 60/01 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 01/02/01;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/01/05 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;

udito l'Avvocato TOSTI Renzo con delega dell'Avvocato FIORE Maurizio, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;

udito l'Avvocato LUDINI Elio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento ricorso incidentale;

udito il P.M. in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO Carlo che ha concluso per rigetto di entrambi i ricorsi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 26.10.1993 D.D. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Chiavari gli avvocati B.G.A. del foro di Chiavari e A. S. del foro di Bologna chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per non aver potuto utilmente esperire l'impugnazione di una sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato al pagamento della somma di L. 29.095.025 in favore della S.p.a. S.E.I.; l'attore assumeva che il proprio difensore avvocato B.G., dopo aver redatto l'atto di appello, lo aveva consegnato all'esponente per recapitarlo, unitamente al fascicolo di primo grado, all'Avvocato A. (nominato procuratore dallo stesso B.G.) nel suo studio in Bologna per provvedere alla sua notifica, e che l'atto di impugnazione era stato notificato privo della data dell'udienza di comparizione, con conseguente vizio di nullità e con l'effetto di rendere inutile procedere nel gravame;

il D. aggiungeva che i due suddetti avvocati si erano reciprocamente addebitati la responsabilità dell'accaduto mentre nel frattempo la Società S.E.I. aveva notificato all'istante un atto di precetto per L. 62.186.667.

Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti; l'avvocato B.A. deduceva che la mancata indicazione della data dell'udienza di comparizione era dipesa da dimenticanza dell'avvocato A. e che, comunque, il D. avrebbe potuto vantare un diritto al risarcimento del danno solo in caso di accoglimento certo della impugnazione; l'avvocato A. assumeva di aver ricevuto l'atto di appello poco prima della scadenza del termine per la notifica con il solo incarico di provvedere a tale incumbente, cosicché non aveva avuto neppure il tempo di leggere l'atto;

contestava comunque la domanda del D. anche con riguardo all'ammontare.

Il Tribunale di Chiavari con sentenza del 26.5.1997, ritenuta la responsabilità solidale di entrambi i suddetti legali, li condannava al risarcimento dei danni in favore del D. nella misura equitativamente determinata di L. 20.000.000.

A seguito di impugnazione da parte del B.A. resisteva in giudizio l' A. e, dopo la sua morte, Ricci Luciana A. quale erede proponendo anche appello incidentale; il D. restava contumace.

La Corte di Appello di Bologna con sentenza del 1.2.2001 rigettava entrambe le impugnazioni; in proposito premesso, che i due avvocati erano muniti di delega piena quali codifensori del D., riteneva accertata una responsabilità professionale nei confronti di entrambi; il B.G., infatti, aveva redatto l'atto di appello ai limiti della scadenza del termine di impugnazione ed aveva inviato lo stesso tramite il cliente al collega di Bologna l'ultimo giorno utile senza avvertire quest'ultimo nella lettera di accompagnamento della incompletezza dell'atto e senza incaricarlo di inserire la data di udienza; l' A., invece, non aveva neppure sommariamente verificato se l'atto fosse provvisto degli elementi essenziali per la sua efficacia (quali le sottoscrizioni e la data di udienza), pur essendo

prevedibile che il difensore di Chiavari non fosse a conoscenza del calendario delle udienze in vigore presso la Corte di Appello di Bologna.

Il Giudice di Appello poi riteneva che l'aver privato il D. della possibilità di esperire le ulteriori impugnazioni avverso la sentenza del Tribunale di Bologna all'esito della quale era rimasto soccombente costituiva sicuramente circostanza produttrice di danno, avuto riguardo alle prospettive di esito favorevole di un eventuale giudizio di appello; invero il D. era stato condannato in primo grado a pagare la somma di L. 29.095.005 a titolo di corrispettivo per la fornitura di merce, benchè avesse già parzialmente versato il prezzo ad un agente della ditta creditrice che il Tribunale di Bologna aveva ritenuto non legittimato ad incassare il credito;

orbene, rilevava la sentenza impugnata, a parte la opinabilità di tale assunto, il D. in sede di appello avrebbe avuto la possibilità quantomeno di una pronuncia utile ai fini di esperire una successiva azione per il recupero della somma nei confronti dell'agente infedele. Per la cassazione di tale sentenza il B.G. ha proposto un ricorso articolato in tre motivi cui la Ricci Aliotta ha resistito con controricorso proponendo altresì un ricorso incidentale; il D. non ha svolto attività difensiva in questa sede; il ricorrente principale ha successivamente depositato una memoria.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve procedersi alla riunione dei ricorsi in quanto proposti contro la medesima sentenza. procedendo quindi all'esame del ricorso principale, si rileva che con il primo motivo il B.A., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 c.c. nonchè contraddittorietà della motivazione, censura la sentenza impugnata per non aver considerato che l'obbligazione assunta dall'esponente quale professionista nei confronti del D. era di mezzi e non di risultato e che l'atto di appello redatto in favore del cliente era stato notificato nei termini, circostanza sufficiente per ritenere adempiuto l'incarico professionale.

Il ricorrente principale inoltre sostiene che la sentenza del Tribunale di Bologna del 16.9.1991 che aveva condannato il D. al pagamento della somma di L. 29.095.025 in favore della S.E.I. era stata inviata all'esponente dall'avvocato A. il 10.12.1991 e pervenuta all'avvocato B.G. il giorno 12 successivo;

nondimeno l'atto di appello era stato tempestivamente redatto e consegnato al D. il 3.1.1992, quindi nel rispetto dei termini.

Con il secondo motivo il ricorrente principale, deducendo falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e contraddittoria motivazione, assume che la sentenza impugnata, avendo accertato che l'avvocato B.G. aveva adempiuto correttamente all'obbligazione assunta, avrebbe dovuto rigettare la domanda proposta dal D., non avendo quest'ultimo assolto l'onere probatorio in ordine alla responsabilità professionale dell'esponente; aggiunge che inoltre il D. non aveva offerto alcuna prova neppure presuntiva, del danno lamentato, e che d'altra parte la Corte Territoriale neppure ha affermato che l'appello del D. avrebbe portato ad un risultato vantaggioso per quest'ultimo.

Con il terzo motivo il ricorrente principale, denunciando violazione degli articoli 1226 e 2697 c.c. nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, assume che la sentenza impugnata non ha considerato, quanto alla determinazione del danno, che il D. in relazione ad una domanda formulata nei suoi confronti dalla Società S.E.I. per il pagamento della somma di L. 29.095.025 aveva dedotto di aver corrisposto all'agente di tale società soltanto L. 8.420.000, dichiarando quanto al residuo importo di non aver ricevuto la merce per la quale peraltro esisteva una bolla di consegna firmata dallo stesso D.; pertanto l'eventuale accoglimento dell'appello proposto da quest'ultimo avrebbe comportato soltanto la riduzione dell'importo dovuto di L. 8.420.000.

Il B.G. infine sostiene l'insussistenza dei presupposti della liquidazione equitativa del danno, non avendo il D. provato l'esistenza di un danno e non avendo neppure indicato il suo ammontare.

Venendo quindi all'esame del ricorso incidentale, si rileva che la R.A. con l'unico motivo formulato chiede la cassazione della sentenza impugnata ed il rigetto dei primi due motivi del ricorso

principale, affermando che nessuna responsabilità poteva essere addebitata all'avvocato A. per la incompletezza dell'atto di appello redatto dall'avvocato B.G. ed inviato all' A. solo per la notifica; chiede inoltre l'accoglimento del terzo motivo del ricorso principale.

Tutte le enunciate censure, da esaminare contestualmente in quanto connesse, sono infondate.

La Corte Territoriale, premesso come dato pacifico che l'impugnazione da parte del D. della sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato al pagamento della somma di L. 26.095.025 in favore della società S.E.I. era stata vanificata dalla mancata indicazione nell'atto di appello della data di udienza di comparizione, ha ritenuto tale evento fonte di responsabilità professionale sia per l'avvocato B.G. sia per l'avvocato A. nella qualità di codifensori del D. con pari poteri e doveri, il primo per aver redatto l'atto di appello risultato privo di un elemento fondamentale quale l'indicazione della data di udienza, il secondo per non averlo neppure sommariamente esaminato prima di procedere alla sua notifica.

Tale statuizione non oggetto di specifiche censure da parte di nessuno dei due ricorrenti, assume rilievo decisivo in quanto pienamente sufficiente a sorreggere il convincimento espresso in ordine alla responsabilità di entrambi i suddetti professionisti relativamente alla mancata possibilità per il D. di esperire l'impugnazione avverso la menzionata sentenza del Tribunale di Bologna.

Pertanto le censure sollevate in ordine alla responsabilità del professionista soprattutto dal ricorrente principale sono irrilevanti, posto che il richiamo alla natura dell'obbligazione del professionista, di mezzi e non di risultato non esime il Giudice dal valutare l'adempimento o meno dell'avvocato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, ed in particolare al dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176 c.c., comma 2, da commisurare alla natura dell'attività esercitata, cosicché la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione media (vedi "ex multis" Cass. 14.8.1997 n. 7618).

Orbene il convincimento del Giudice di Appello si rivela pienamente condivisibile alla luce delle considerazioni in diritto ora svolte, considerato che la responsabilità dei due suddetti professionisti è stata affermata sulla base dell'accertamento di una evidente incuria e negligenza nella redazione di un atto di appello privo di un elemento essenziale per la sua validità come la data di udienza di comparizione, cosicché tale responsabilità trova fondamento anche nella semplice colpa lieve, posto che la prestazione non correttamente eseguita non implicava ovviamente la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà ai sensi dell'art. 2236 c.c..

Nè maggior fondamento può riconoscersi alla censura riguardante la dedotta mancata prova del nesso causale tra inadempimento del professionista e danno subito dal cliente, non potendo evidentemente pretendersi la prova della certezza dell'accoglimento nella fattispecie del gravame in favore del D., qualora fosse stato ritualmente proposto, essendo tale impostazione priva di base logica;

occorreva invece accertare tramite criteri necessariamente probabilistici che, senza il comportamento negligente del professionista, il risultato auspicato dal cliente sarebbe stato conseguito, secondo una indagine riservata al Giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. 26.2.2002 n. 2836); orbene nella fattispecie la Corte territoriale ha sufficientemente e logicamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che l'appello del D. (che era stato condannato al pagamento della somma di L. 29.095.005 in favore della S.E.I. nonostante avesse corrisposto almeno in parte il prezzo della merce acquistata ad un agente della venditrice che il Tribunale di Bologna aveva ritenuto non legittimato ad incassare il credito) avesse buone possibilità di essere accolto.

Infine il Giudice di Appello ritenuta provata l'esistenza di un danno a carico del D., legittimamente ha confermato la liquidazione equitativa del danno stesso operata dal Giudice di primo grado, considerato che, secondo l'orientamento di questa Corte, qualora sia provata l'esistenza del danno, il Giudice può far ricorso alla valutazione equitativa di esso non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione dello stesso sia difficoltosa (Cass. 14.10.2004 n. 20283); tali

condizioni sono sfate ritenute evidentemente ricorrenti nella fattispecie, atteso altresì che in grado di appello non risulta essere stata specificativamente censurata l'adozione del criterio equitativo del danno da parte del Giudice di primo grado.

Entrambi i ricorsi devono pertanto essere rigettati; ricorrono giusti motivi per compensare interamente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2005.

Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2006
